

ALL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONEGLIANO
Via Einaudi n. 136
31015 CONEGLIANO (TV)

E p.c.
UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CONEGLIANO
Via Parrilla n. 3
31015 CONEGLIANO (TV)

RICHIESTA ATTESTAZIONE DI INAGIBILITA' AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'IMU

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Cod. Fiscale _____
residente nel Comune di _____
in Via _____ n. _____; tel. n. _____.

CHIEDE

L'attestazione che i sottodescritti immobili sono inagibili secondo quanto previsto dall'art 13 del Regolamento d'imposta (Regolamento che può essere consultato sul sito <http://www.comune.conegliano.tv.it> alla sezione Atti - Regolamenti Comunali e che è stampato sul retro del presente modulo).

- ◆ Immobile ubicato in Via _____ sez. _____ foglio _____
mapp _____ sub _____;
- ◆ Immobile (pertinenza) ubicato in Via _____ sez. _____
foglio _____ mapp _____ sub _____;
- ◆ Immobile (pertinenza) ubicato in Via _____ sez. _____
foglio _____ mapp _____ sub _____;

Allega la seguente documentazione:

Ricevuta di versamento di € 50,00 effettuata alla tesoreria comunale con bonifico bancario o conto corrente postale.

data _____ **Firma** _____

estremi per il versamento:

Istituto Bancario: UNICREDIT BANCA SPA –Filiale di Conegliano. Intestato a Comune di Conegliano, causale: inagibilità/IMU. Codice IBAN :IT27T0200861624000019841826
C/C postale n. 12221313 intestato a Comune di Conegliano, causale: inagibilità/IMU

Per informazioni in merito alla Privacy (regolamento UE 679/2016) vedi Informativa su:
www.comune.conegliano.tv.it , sezione IMU/TASI

data _____ **Firma** _____

ARTICOLO 13. RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini della riduzione della base imponibile disposta ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sono considerate inagibili le unità immobiliari in condizioni di sopravvenuto degrado fisico che non ne permettono l'utilizzo per il quale sono destinati. Si tratta di edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
2. Ai fini della inagibilità viene considerata la presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di risanamento igienico – statico delle strutture portanti verticali;
 - b) necessità di sostituzione di strutture orizzontali o suborizzontali;
 - c) necessità di creazione di nuovi vani per la realizzazione o integrazione dei servizi igienico sanitari
 - d) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - e) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - f) edifici con gravi carenze igienico sanitarie;
 - g) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
3. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di :
 - a) tinteggiatura e pulitura esterna, ripresa parziale/totale degli intonaci esterni;
 - b) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni e delle canne fumarie;
 - c) rifacimento parziale di rivestimenti esterni,
 - d) rifacimento totale di manti di copertura e/o delle pavimentazioni esterne
 - e) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
 - f) tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni,
 - g) riparazione di grondaie e canne fumarie,
 - h) riparazione di pavimenti interni;
 - i) riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
 - j) rimozione i lastre di fibrocemento contenenti amianto;
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di idonea documentazione, con spese, a carico del contribuente pari a € 50,00 (cinquanta), da corrispondere contestualmente alla richiesta, a carico del contribuente stesso;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva nella quale il contribuente dichiara:
 - che è in possesso di una perizia accertante l'inagibilità e l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato, dichiarando altresì i dati anagrafici del tecnico e la data di sottoscrizione della perizia;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di richiesta della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 4, qualora l'ufficio tecnico attesti lo stato di inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 4.
6. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzate se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
7. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.